

Legge regionale 10 gennaio 1996 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.

Art. 14

(Norme abrogative e di adeguamento della legislazione vigente)

1. La legge regionale 10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata. L'articolo 8 della legge regionale medesima continua a produrre effetti sino alla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.

(1)

2. Sono abrogate le leggi regionali 10 dicembre 1982, n. 84, 11 maggio 1987, n. 11, e 25 giugno 1990, n. 27.

(2)

3. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, sono abrogati.

4. Sono abrogate le disposizioni contenenti i riferimenti alla Commissione provinciale per l'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 10/1972.

(3)

5.

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 2, L. R. 31/1996

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 84, comma 10, L. R. 13/1998

3 Parole soppresse al comma 4 da art. 84, comma 10, L. R. 13/1998

4 Comma 5 abrogato da art. 84, comma 11, L. R. 13/1998